



COMUNE DI BERNAREGGIO
Provincia di Milano

**REGOLAMENTO DEL
CENTRO D'ACCOGLIENZA
PER I CITTADINI
EXTRA COMUNITARI**

Approvato con delibera C.C. n. 118 del 30/11/1991

Art. 1

I criteri che sovrintenderanno all'assegnazione di un alloggio nel Centro d'accoglienza per extracomunitari saranno i seguenti:

- essere in regola con la Legge n°39/90 e le vigenti disposizioni di legge;
- avere la residenza nel Comune di Bernareggio;
- avere un'occupazione lavorativa stabile nel Comune di Bernareggio

Art. 2

I cittadini extracomunitari del Centro d'Accoglienza sono tenuti alla scrupolosa osservanza delle disposizioni contenute nel presente Regolamento;

Art. 3

Ad ogni cittadino extracomunitario a cui verrà consegnato il presente Regolamento è richiesta la compilazione della scheda anagrafica, la sottoscrizione firmata del Regolamento stesso e fotocopia del permesso di soggiorno;

Art.4

La responsabilità del Centro d'Accoglienza è dell'Amministrazione Comunale nella persona dell'Assessore ai Servizi Sociali, attraverso le strutture comunali. A queste persone e strutture i cittadini extracomunitari si devono sempre rivolgere per qualsiasi necessità.

Tra i cittadini extracomunitari verrà indicato dall'A.C., un responsabile che faccia rispettare il regolamento e che rimarrà in carica per un periodo di 6 mesi rinnovabile;

Art.5

I cittadini extracomunitari debbono:

- a) servirsi dei beni comuni con la diligenza del buon padre di famiglia e attenersi ai Regolamenti municipali e di altre competenti autorità per quanto non sia contenuto nel presente regolamento;
- b) curare la più scrupolosa nettezza non solo del rispettivo posto letto ma anche dei locali e spazi di uso comune; a tal fine si precisa che, previa fissazione degli stessi ospiti di turni periodici di pulizia, a questi ultimi incomberà ogni pulizia all'interno e all'esterno del fabbricato; la spazzatura raccolta negli appositi sacchetti, nei giorni di raccolta, verrà messa sulla strada pubblica affinché possa venire raccolta dagli incaricati;
- c) astenersi da trattenimenti troppo rumorosi o che possano recare disturbo o molestia; in particolare dalle H.22.00 alle H.7.00, gli assegnatari dovranno evitare di creare disturbo ai vicini;
- d) debbono inoltre evitare di:
 - depositare nei luoghi di passaggio biciclette e materiale ingombrante, anche per breve tempo. Le biciclette potranno essere depositate negli appositi spazi. Le autovetture dovranno tassativamente rimanere fuori dall'area in questione;
 - tenere materiali infiammabili o materie comunque pericolose, sia nell'alloggio che nei locali comuni, ed immettere nelle canne di esalazione prodotti derivanti dalla combustione di stufe o similari;
 - recare disturbo al vicinato con rumori eccessivi di qualsiasi natura;
 - stendere o depositare all'esterno delle finestre e negli spazi comuni biancheria, indumenti, utensili, attrezzi ed oggetti qualsiasi; la biancheria e gli indumenti dovranno essere distesi negli appositi spazi predisposti;

Art.6

Per una serena convivenza sono vietati i seguenti comportamenti:

- abuso di alcoolici
- detenzione di armi proprie ed improprie anche se autorizzate;

- detenzione, uso e spaccio di stupefacenti;
- violenza alle persone
- sottrazione o distruzione di oggetti appartenenti alla casa o ad altri ospiti;
- allontanamento notturno senza valida motivazione;

Art.7

L'assegnazione nel Centro di Accoglienza avrà la durata di 1 anno, al termine del quale l'eventuale rinnovazione per un uguale periodo verrà concordata con l'A.C.

Al termine del periodo di assegnazione l'assegnatario dovrà restituire quanto affidatogli e lasciare immediatamente il Centro di Accoglienza;

Art.8

Ai cittadini extracomunitari vengono garantite tutte le principali utenze; i costi dei consumi di tali forniture rimarranno a carico degli ospiti.

I cittadini extracomunitari, per l'uso dell'alloggio, dovranno versare mensilmente € _____ alla Pubblica Amministrazione: periodo di tempo uguale o superiore a 15 giorni comporteranno il pagamento dell'intera mensilità. Tale tariffa verrà rivista all'inizio di ogni anno;

Art.9

L'assegnazione dell'alloggio è strettamente personale, talchè è fatto assoluto divieto per gli occupanti di cedere anche provvisoriamente, il proprio posto letto; è fatto altresì divieto di introdurre, anche temporaneamente, persone diverse dagli assegnatari; assenze superiori ai 15 giorni dovranno essere comunicate all'Amministrazione, pena la perdita del proprio posto assegnato;

Art.10

Il Comune si riserva di procedere con proprio personale, quando lo ritenga opportuno, ad ispezioni negli alloggi per assicurarsi circa la buona tenuta di essi e l'osservanza degli obblighi regolamentari da parte dei cittadini extracomunitari, i quali non potranno opporsi a tali ispezioni;

Art.11

Il comune non garantisce per danni derivanti da umidità, rotture o manomissioni per furti, come pure per l'eventuale scarsità o mancanza di acqua potabile, gas ed energia elettrica.

Art.12

L'inosservanza delle regole sopra riportate darà facoltà all'A.C. di disdire, senza possibilità di appello alcuno, il rapporto di assegnazione; l'assegnatario non avente più diritto al proprio alloggio dovrà, nell'arco di 15 giorni, lasciare l'alloggio.

Art.13

Per tutto ciò che non è stabilito nel presente Regolamento, l'Amministrazione potrà emanare particolari disposizioni.